

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI

Motivi aggiunti con riferimento al ricorso n. 4376/06, formulati ai sensi

dell'art. 1 della legge n. 205/2000, da valere anche come ricorso autonomo

per: il Prof. **Michele BASELICE**, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 16.09.1950 (c.f. BSLMHL50P16C129P), residente ivi alla via Savorito n. 31, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Aniello Cirillo, presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazzetta Ascensione n. 10 (c/o lo studio dell'Avv. Patrizia La Motta)

per l'annullamento previa sospensione: 1) del decreto del Dott. Alberto Bottino, Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania concernente l'approvazione delle graduatorie, del 1° e 2° settore formativo, per gli ammessi al corso di formazione di cui al D.D.G. 22.11.2004, emesso il 10 luglio 2006 prot. n. 15189/P, provvedimento conosciuto dal ricorrente solo mercé l'ordinanza collegiale n. 761/2006, dei 23-28.11.2006, emessa nel giudizio promosso con ricorso (R.G. n. 4376/2006) avverso il decreto del Direttore Generale della Campania del Ministero della Pubblica Istruzione del 12 aprile 2006 con cui si è disposta la pubblicazione degli elenchi degli ammessi alle prove orali per l'accesso al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici; **2)** di ogni altro atto connesso o comunque presupposto e consequenziale, di data ed estremi sconosciuti, comunque pregiudizievoli per il ricorrente e per i quali si riservano ulteriori motivi aggiunti

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Il Prof. Michele Baselice, docente a tempo indeterminato di elettronica, attualmente in servizio presso l'Istituto Tecnico Industriale "R. Elia" con sede in Castellammare di Stabia, ha partecipato al corso concorso per la scuola primaria e secondaria di primo grado, pubblicato sulla G.U., 4ª serie speciale, n. 94 del

26.11.2004, per il reclutamento e selezione formativa dei dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. All'art. 11 del suddetto bando di concorso si precisa che le prove di esame per i candidati partecipanti consistono in due prove scritte e in una prova orale, concernenti, rispettivamente, la stesura di un saggio e la predisposizione di un progetto. Successivamente alle prove scritte, sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono una votazione di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte (art. 11, comma 8). Il ricorrente non risultando inserito nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, pubblicato in data 12 aprile 2006 sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca-Ufficio Scolastico Regionale, ha presentato istanza per l'accesso ai documenti ai sensi della legge n. 241/90, richiedendo in particolare copia dei suoi elaborati scritti, criteri di valutazione della Commissione giudicatrice, nonché il giudizio individuale afferente gli elaborati stessi. Dal verbale n. 60 del 17 marzo 2006, risulta che la Commissione ha valutato la prima prova scritta del ricorrente, numero elaborato 985, attribuendo il punteggio di 15/30; pertanto non ha proceduto alla correzione della seconda prova scritta, senza peraltro esprimere un adeguato e motivato giudizio circa il punteggio attribuito. Quindi con ricorso (R.G. n. 4376/2006) il Prof. Michele Baselice ha impugnato il provvedimento di pubblicazione degli ammessi alle prove orali del 12 aprile 2006, nonché qualsiasi altro atto connesso, consequenziale o comunque presupposto, in particolare il provvedimento di non ammissione alle prove orali, sottoponendo al Giudice adito i seguenti motivi di diritto: **1)** violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165; violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 14 e 15 del decreto del presidente della repubblica del 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifiche,

recante disposizioni in tema di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 2° comma e 97 Cost; 2) violazione di legge per carenza assoluta di motivazione; violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 della Costituzione.

All'udienza del 23 novembre 2006 l'On. Collegio ha prospettato la necessità di integrare il contraddittorio, pertanto con ordinanza n. 761, dei 23-28.11.2006, ha disposto, a cura del ricorrente, la notificazione per pubblici proclami, nonché la consegna all'Amministrazione resistente del supporto cartaceo o informatico contenente il ricorso che l'Amministrazione stessa dovrà pubblicare sul proprio sito, rinviando per il prosieguo all'udienza del 5 aprile 2007. Invero, l'ordinanza *de qua* fa riferimento al decreto del Direttore Generale della Campania del 10 luglio 2006 con il quale sono state approvate le graduatorie generali di merito e quelle degli ammessi al corso di formazione, distinte per settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado e della scuola secondaria superiore entro il limite del numero dei posti messi a concorso maggiorato del 10% (cfr. art. 1). Orbene, il ricorrente avendo interesse ad impugnare tale provvedimento, conosciuto attraverso l'ordinanza collegiale n. 761, ha chiesto ed ottenuto dal Presidente della II^a Sezione del T.A.R. Campania-Napoli l'autorizzazione ad applicare le particolari modalità previste dalla suddetta ordinanza anche ai motivi aggiunti, con contestuale proroga di trenta giorni per gli adempimenti istruttori disposti dal Collegio (v. all.). Ciò posto il Prof. Michele Baselice impugna il provvedimento di approvazione delle graduatorie di merito del 10 luglio 2006, prot. n. 15189/P, nonché qualsiasi altro atto connesso, consequenziale o comunque presupposto, di data ed estremi sconosciuti, pregiudizievoli per il

ricorrente e per i quali si riservano ulteriori motivi aggiunti e sottopone all'On.

Collegio i seguenti, ulteriori, **MOTIVI DI DIRITTO**

1) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO; CARENZA DI TRASPARENZA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELLA P. A. EX ART. 97 COST.. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Il provvedimento del Direttore Generale dell'U.S.R. della Campania del 10 luglio 2006, prot. n.15189/P è illegittimo per i motivi indicati in rubrica. Infatti, l'Organo amministrativo periferico, in modo affatto apodittico, ha ritenuto opportuno sia per il 1° settore che per il 2° “convocare in via cautelare e per scorrimento al fine della partecipazione al corso concorso altrettanti candidati (n. 43 e n. 20) inclusi a pieno titolo nelle rispettive graduatorie del corso concorso”, determinando non solo una disparità di trattamento tra coloro che sono stati inclusi nella procedura concorsuale con riserva ma concretizzando, col provvedimento impugnato, una situazione di assoluta illegittimità dal momento che le non meglio specificate ragioni cautelari evidenziate, per così dire, nella parte motiva dell'atto non sono supportate da alcuna norma di legge, né dalle prospettate ragioni di opportunità. In realtà, nel caso di specie, la motivazione dell'atto amministrativo sfugge ad ogni tipo di controllo, risultando incomprensibili le reali giustificazioni sottese al provvedimento emanato. È altresì necessario porre in evidenza che nella fattispecie concreta l'Amministrazione resistente ha operato un'ulteriore e palese disparità di trattamento tra candidati aventi lo stesso punteggio in graduatoria. Infine, appare opportuno precisare che sebbene l'atto impugnato faccia riferimento al cosiddetto scorrimento della graduatoria, in realtà l'Organo amministrativo ha inteso impedire di fatto

l'utilizzazione della graduatoria per la copertura di quei posti per i quali il concorso era stato bandito e che successivamente per una causa qualsiasi si rendessero disponibili. Come giustamente è stato posto in risalto, in tali casi la P.A. procedente avrebbe dovuto motivare le ragioni per le quali non ha ritenuto di avvalersi della facoltà di scorrimento della graduatoria stessa (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara 26 gennaio 2001 n. 7, in Giust. amm., 2001, 254).

2) VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE; MANIFESTA ILLOGICITA'; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE; ILLOGICITA' MANIFESTA E CARENZA DEI PRESUPPOSTI; SVIAMENTO

È necessario ancora evidenziare l'illegittimità dell'azione dell'Amministrazione resistente la quale, con il provvedimento di approvazione definitiva delle graduatorie del 10 luglio 2006 ha dato luogo ad una evidentissima disparità tra i candidati inseriti nelle suddette graduatorie. Infatti, come specificato, il Direttore Scolastico Regionale, Dr. Alberto Bottino, ha ammesso al corso di formazione candidati per il 1° settore dal n. 1 al n. 149 e per il II° settore dal n. 1 al n. 62, con l'incremento, giustificato per finalità precauzionali, cioè sulla base di un eventuale rigetto dei ricorsi per quei candidati ammessi con riserva, rispettivamente di nn. 43 e nn. 20, di candidati inclusi a pieno titolo (*retius*: senza riserva). Orbene, con tale provvedimento è stata realizzata una palese discriminazione tra candidati (riservisti e non), anche a parità di punteggio, alle procedure concorsuali che non si giustifica affatto, né tanto meno è giustificabile sulla base delle motivazioni proposte dall'Ufficio Scolastico Regionale. Pertanto, candidati con un punteggio inferiore, ma non titolari di riserva sono stati ammessi a partecipare al corso di formazione a discapito di candidati, che sebbene aventi un elevato punteggio risultano esclusi perché riservisti. Tale comportamento della

P.A. precedente risulta completamente avulso dalle garanzie sul procedimento amministrativo: in particolare il provvedimento non risulta sorretto da alcuna completa, congrua motivazione nemmeno implicita, che valga ad evidenziare le ragioni poste a base della sua adozione, né, più in generale, emerge l'*iter* logico-argomentativo circa la sua emanazione.

Tanto premesso, il ricorrente impugna il suindicato provvedimento, chiedendone l'annullamento, e formula contestualmente **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

La sussistenza del *fumus boni juris* si evince dai motivi del ricorso. Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*. Invero, l'illegittimità dell'esclusione dalla graduatoria degli ammessi al corso di formazione comporta per il ricorrente il dover subire un'alterazione del corso degli eventi contrari ai suoi legittimi interessi, nonché sopportare un notevole ritardo per il conseguimento della qualifica di Dirigente Scolastico. A ciò si aggiunga che la lesione provocata alla sfera dei diritti della personalità dai provvedimenti impugnati determinano un'irreversibile danno alla professionalità del ricorrente il quale si troverebbe costretto a subire, a causa di provvedimenti palesemente illegittimi dell'Amministrazione *de qua*, una ingiusta frustrazione della propria capacità lavorativa. Infatti, è evidente che nel caso in esame sarebbe privato del suo diritto ad esercitare compiti e funzioni adeguate alla propria professionalità maturata nel corso degli anni di servizio. Si chiede, pertanto, che l'On.le Tribunale adito, voglia sospendere il provvedimento impugnato, ordinando l'inserimento del ricorrente nell'elenco degli ammessi alla partecipazione al corso di formazione.

Tanto premesso, l'istante così **CONCLUDE**: previa sospensione dei provvedimenti impugnati, segnatamente del decreto del 10 luglio 2006 prot. n. 15189/P di approvazione delle graduatorie degli ammessi al corso di formazione, per l'accoglimento del ricorso e conseguente annullamento del provvedimento

impugnato, con condanna, altresì, della P.A. resistente al risarcimento dei danni subiti e che potranno in futuro verificarsi. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio. L'atto è notificato anche al controinteressato. Documenti allegati come da indice-foliario. Salvo ogni altro diritto.

Napoli, 4 gennaio 2007

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART.9 LEGGE n. 488/99

Il sottoscritto avvocato dichiara che il ricorso che precede è esente dal pagamento del contributo unificato avente ad oggetto la materia del pubblico impiego.

Avv. Aniello Cirillo

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza del Prof. Michele Baselice e del suo difensore costituito, si notifici l'antescritto atto a:

1) MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del rapp.te legale *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato in Napoli alla via Diaz

2) Prof.ssa Elena Fucci, via Giovenale n. 1, (cap 80122) Napoli, controinteressato

“La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Seconda Sezione del TAR Campania del 23-28 novembre 2006, n. 761, al fine di conseguire un'effettiva conoscenza del ricorso da parte dei controinteressati individuati nelle graduatorie degli ammessi ai corsi di formazione, per il primo ed il secondo settore, allegate al decreto 10 luglio 2006, n. 15189/P relativo alla procedura concorsuale indetta con Direttore Generale per il personale della scuola del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 novembre 2004 (concernente un corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi)”

